

concernente l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

del xx dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del
decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo istitutivo della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a fare atto di adesione presso la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).